



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 9994 del 2011, proposto da: XXXXXXXXXXXX, rappresentato e difeso dall'Avv. Federico Squartecchia, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Sandro Marinelli in Roma, via Lombardia, n. 14;

***contro***

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

***per la riforma***

della sentenza del T.A.R. ABRUZZO - SEZ. STACCATA DI PESCARA: SEZIONE I n. 00434/2011, resa tra le parti, concernente OTTEMPERANZA SENTENZA N.86/2006 TRIBUNALE PESCARA - SEZIONE LAVORO - RICONOSCIMENTO CAUSA DI SERVIZIO E PAGAMENTO EQUO INDENNIZZO

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2012 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e uditi per le parti l'Avvocato Squartecchia e l'Avvocato dello Stato Barbieri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

1. Con sentenza n. 86/2006 del 16.01/ 24.06.2006, il Tribunale ordinario di Pescara dichiarava che “il Sig. XXXXX è affetto da sindrome ansioso–depressiva reattiva avente origine da causa di servizio e ascrivibile alla ottava categoria, tabella B, misura massima” e, per l'effetto, condannava il Ministero all'equo indennizzo nella misura di legge, oltre agli interessi da calcolarsi a far tempo dal 10 luglio 2002 e sino all'effettivo soddisfo.”.
2. Con sentenza n. 593/2007 10.05.2007, la Corte d'appello di L'Aquila rigettava l'appello proposto dal Ministero e la sentenza passava in giudicato, come da attestazione della Cancelleria del 6.11.2007.
3. Con decreto 13.10.2010, n. 5150, il Ministero, in pretesa esecuzione della sentenza n. 86/2006, revocava il DM 10.7.2002 di rigetto dell'istanza di equo indennizzo prodotta dal dipendente, e pur riconoscendo la dipendenza da causa di servizio dell'infermità, respingeva la richiesta di equo indennizzo per difetto del presupposto di ascrivibilità alla categoria superiore della menomazione complessiva dell'integrità fisica, previsto dall'art. 57 del DPR 3.5.1957, n.686.

4. Il Sig. XXXXXX impugnava il detto decreto per violazione del giudicato ed il TAR Abruzzo, con la sentenza appellata n. 434/2011 del 12.5/19.7.2011, rigettava il ricorso ritenendo correttamente applicato alla fattispecie il citato art. 57, in quanto l'infermità per ipertensione arteriosa, per la quale era stato in precedenza liquidato equo indennizzo, appartiene alla medesima categoria e non a categoria superiore della sindrome ansioso depressiva. Affermava, inoltre, che *«dal giudicato del Giudice del Lavoro non gravava un obbligo di fare talmente preciso e puntuale da far ritenere che l'esecuzione dello stesso dovesse concretizzarsi nell'adozione di un atto il cui contenuto fosse integralmente desumibile dalla sentenza. Il giudicato, imponeva un semplice vincolo alla successiva attività della p.a., ragion per cui il d.m. nella parte in cui viene rigettata la domanda di equo indennizzo correlata alla sindrome ansioso depressiva è da ritenersi assoggettabile all'ordinario regime di impugnazione.»*

5. Il Sig. XXXX propone l'appello in esame, ribadendo l'elusione o violazione del giudicato: l'Amministrazione ha adottato a tre anni di distanza dal giudicato un atto esecutivo fondato su una norma e su circostanze di fatto che potevano essere portate all'attenzione del giudice ordinario nei due gradi di giudizio. Il titolo esecutivo va, pertanto, eseguito senza che possa opporsi eccezione che non sia stata fatta valere in giudizio.

6. Resiste l'Amministrazione intimata.

7. Alla Camera di Consiglio del 30 marzo 2012 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

## DIRITTO

1. L'appello merita accoglimento.

Non è condivisibile l'assunto del T.A.R., secondo il quale il giudice del lavoro non aveva stabilito, né avrebbe potuto farlo, *«se la menomazione complessiva dell'integrità fisica derivante dalla seconda menomazione riconosciuta dipendente da fatto di servizio rientrasse*

*o no in una delle categorie superiori a quella in base alla quale era stato liquidato il primo indennizzo, con conseguente accrescimento del beneficio economico per il dipendente”».*

E' evidente, invece, che, se la questione dell'esistenza di una pregressa liquidazione di equo indennizzo per altra infermità ( ipertensione) fosse stata tempestivamente sollevata dall'Amministrazione, nelle forme rituali, il Giudice avrebbe dovuto certamente statuire sul punto, accertando e dichiarando l'esistenza della nuova malattia e la sua dipendenza da causa di servizio in conformità alle risultanze di causa, ma respingendo la domanda di condanna al pagamento di un altro equo indennizzo.

Pertanto, in presenza di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che ha determinato una certa categoria di ascrivibilità dell'invalidità ed ha condannato il Ministero dell'Interno, in modo puntuale e senza equivoci, *«al pagamento dell'equo indennizzo nella misura di legge, oltre agli interessi legali, da calcolarsi a far tempo dal 10 luglio 2002 e sino all'effettivo soddisfo»*, si è costituito un titolo esecutivo al quale l'Amministrazione non può sottrarsi adducendo circostanze mai dedotte.

Difatti, in materia di diritti soggettivi, il giudicato formatosi con la sentenza intervenuta tra le parti, copre il dedotto ed il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e cioè non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto fatte valere in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili sia in via di azione, sia in via di eccezione, le quali, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia ( tra le tante, cfr. Cassazione civile, sez. I, 28 ottobre 2011, n. 22520).

Nel caso in cui l'Amministrazione non abbia mai dedotto fatti impeditivi della pretesa della parte ricorrente, in sede di giudizio di accertamento, il giudicato non può successivamente essere rimesso in discussione per il principio richiamato, secondo cui “copre il dedotto ed il deducibile”, determinando le conseguenti

preclusioni processuali e ponendo vincoli alla successiva attività esecutiva (tra le tante, Consiglio Stato sez. IV, 07 luglio 2008, n. 3385).

Pertanto, l'Amministrazione non può porre tali fatti a base di atti ulteriori che risultano nulli perché tendenti ad eludere il giudicato; così è nullo il Decreto Ministeriale n. 5150 del 13.10.2010, col quale in pretesa esecuzione della sentenza del G.O. è stato revocato il D.M. del 10.07.2002 (provvedimento di originario rigetto della domanda di equo indennizzo), riconoscendo che la sindrome ansioso depressiva sofferta dal XXXXX è dipendente da causa di servizio, ma "limitatamente alla richiesta di un nuovo indennizzo" ne è stato negato il pagamento "per difetto del presupposto dell'ascrivibilità a categoria superiore della menomazione complessiva dell'integrità fisica, previsto dal soprarichiamato art. 57 del D.P.R. 03.05.1957 n. 686".

2. In conclusione, l'appello va accolto e, per l'effetto, va annullata la sentenza appellata, con conseguente dichiarazione di nullità del D.M. n. 5150 del 13.10.2010, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. b) c.p.a..

Va dichiarato, inoltre, l'obbligo dell'Amministrazione di dare ottemperanza al giudicato, corrispondendo all'interessato le somme dovute a titolo di equo indennizzo per l'infermità di cui è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio col giudicato di cui trattasi, con gli interessi di cui alla sentenza del Giudice ordinario, avvertendo che in caso di inerzia potrà essere richiesta la nomina di un Commissario ad acta.

3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 3.500,00 per entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla la sentenza di primo grado.

Dichiara la nullità del D.M. n. 5150 del 13.10.2010, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. b) cod.proc.amm..

Ordina al Ministero dell'Interno di dare ottemperanza al giudicato, mediante pagamento delle somme dovute a titolo di equo indennizzo per l'infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, con le modalità ivi indicate.

Condanna l'Amministrazione alle spese di entrambi i gradi di giudizio liquidandole in euro 3.500,00, oltre iva e cpa, come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Vittorio Stelo, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere

Dante D'Alessio, Consigliere

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/05/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)